



05803 / 11

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sezione II penale

Udienza pubblica ^{4.02.2011} 18.1.2011

Sentenza n. 390/2011

Reg. gen. n. 30349/2010

composta dai signori

dott. Antonio Esposito Presidente

dott. Matilde Cammino Consigliere

dott. Giuseppe Bronzini Consigliere

dott. Piercamillo Davigo Consigliere

dott. Mirella Cervadoro Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da:

Di Stefano Benedetto Giuseppe, nato a San Michele di Ganzaria in data 20.7.1945;

Giammona Santo, nato a Catania in data 1.11.1941;

avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania, sezione 3^a penale, in data 20.1.2010.

Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal consigliere Piercamillo Davigo.

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dott. Aurelio Galasso, il quale ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio nei riguardi di entrambi gli imputati.

Udito il difensore di Giammona, Avv. Prof. Alfredo Gaito, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso,

osserva:

2

Omissis.-

All'odierna udienza il difensore di Giammona Santo eccepiva l'incompetenza per materia del Tribunale e della Corte d'appello in quanto il reato sarebbe stato di competenza della Corte d'assise. Ciò determinerebbe la nullità delle sentenze di primo grado e d'appello, siccome pronunziate prima del decreto legge 12 febbraio 2010, n. 10, convertito con legge 6 aprile 2010, n. 52, in vigore dal 13.2.2010.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 26 comma 2 cod. proc. pen. sarebbero inutilizzabili le prove assunte da giudice incompetente per materia, se ripetibili, salvo che per le contestazioni.

L'eccezione di incompetenza per materia è manifestamente infondata.

Questa Corte aveva affermato che il delitto di promozione, direzione od organizzazione di un'associazione di tipo mafioso aggravato ai sensi dell'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen. (associazione armata), appartiene alla competenza della Corte d'Assise e non a quella del Tribunale, qualora la

consumazione del reato si sia protratta anche successivamente all'entrata in vigore della L. n. 251 del 2005. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4964 del 21.1.2010 dep. 8.2.2010 rv 245365).

Peraltro il decreto legge 12 febbraio 2010, n. 10, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 2010, n. 52, ha ristabilito la competenza del Tribunale.

Tale decreto legge ha altresì stabilito la competenza del Tribunale (e quindi della Corte d'appello) per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto legge (13.2.2010), salvo che fosse già stato aperto il dibattimento in Corte d'assise (ipotesi che nel caso in esame non ricorre, avendo la Corte d'assise dichiarato la propria incompetenza).

Per procedimento in corso non può che ritenersi il procedimento non ancora definito con sentenza irrevocabile, sicché, ai fini della disposizione transitoria, è irrilevante che fosse già stato pronunciato il dispositivo del giudizio di appello.

In ordine alla dedotta inutilizzabilità delle prove assunte dal giudice che si assume fosse incompetente, va rilevato che la disposizione transitoria di cui all'art. 2 decreto legge citato, ha sanato tale incompetenza.

In ogni caso è generica la dedotta inutilizzabilità dal momento che non sono specificate le prove che sarebbero affette da tale vizio.

Il secondo motivo di ricorso è...

- *Omissis.*